

REGOLAMENTO DI GESTIONE

dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto promossi e gestiti da

Generali Investments Partners S.P.A.
Società di gestione del risparmio (GIP SGR S.p.A.)

Famiglia “Fondi Alto”

- Fondo Alto Trends Protetto
- Fondo Alto Flessibile Protetto
- Fondo Alto Global Protetto

FAMIGLIA "FONDI ALTO"

INDICE REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

PARTE A) – SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI	2
PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	3
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI E ALTRE CARATTERISTICHE	3
Articolo 1.1 - Parte relativa a tutti i Fondi	3
Articolo 1.2 - Parte specifica relativa a ciascun Fondo	6
Fondo Alto Trends Protetto	6
Fondo Alto Global Protetto	7
Fondo Alto Flessibile Protetto	8
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE	8
3. REGIME DELLE SPESE	8
Articolo 3.1- Spese a carico dei Fondi	9
Articolo 3.2 - Spese a carico dei singoli partecipanti	9
Articolo 3.3 - Spese a carico della SGR	10
PARTE C) - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI	11
I. Partecipazione al Fondo	11
I.1 Previsioni Generali	11
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote	11
I.3 Sottoscrizione delle quote mediante PAC	13
I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (Switch)	14
II. Quote e certificati di partecipazione	14
III. Organi competenti a effettuare la scelta degli investimenti	15
IV. Spese a carico della SGR	15
V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione	15
VI. Rimborso delle quote	16
VI.I Previsioni Generali	16
VI.II Modalità di rimborso delle quote	17
VII. Modifiche del Regolamento	18
VIII. Liquidazione del Fondo	18

REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

PARTE A) – SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	<p>Fondi comuni aperti armonizzati (OICVM) di tipo garantito ad accumulazione dei proventi denominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fondo Alto Trends Protetto- Fondo Alto Global Protetto- Fondo Alto Flessibile Protetto <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione della SGR, da assumersi almeno due anni prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1.1.2 della Parte B) e alla sezione VIII. Liquidazione del Fondo della Parte C)</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio in forma abbreviata GIP SGR S.p.A. (la "SGR"), autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98.</p> <p>La SGR è una società appartenente al Gruppo Generali, soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4 e sede secondaria in Milano, Piazza Tre Torri, 1. La sede secondaria della SGR è quella competente per la ricezione delle domande di sottoscrizione, passaggio tra fondi e rimborso.</p> <p>Sito internet della SGR: www.generali-investments.com</p>
Soggetto Garante che assicura il raggiungimento del Livello Garantito	<p>Unicredit Bank AG (il "Soggetto Garante"), con sede in Arabellastraße 12 81925 München, Germania, iscritta al registro delle imprese di Monaco, HR B 421 48. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), è soggetta al controllo della medesima autorità.</p> <p>La convenzione stipulata con il Soggetto Garante non assicura la garanzia della restituzione del capitale iniziale.</p> <p>Sito internet del Soggetto Garante: https://www.unicreditgroup.eu</p>
Depositario	<p>BNP Paribas Securities Services S.C.A. (il "Depositario"), con sede legale a Parigi, Rue D'Antin n. 3, e succursale a Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 13449250151, corrispondente al codice fiscale e P.IVA. Il Depositario è iscritto al n. 5483 dell'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del TUB ed è iscritta nell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del TUB.</p>

	<p>Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da BNP Paribas Securities Services S.C. A. per tramite dell'Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la succursale di Milano, in Piazza Lina Bo Bardi n. 3.</p> <p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da BNP Paribas Securities Services S.C.A. per tramite della propria succursale di Milano in Piazza Lina Bo Bardi n. 3. I sottoscrittori potranno chiedere che i certificati di partecipazione al Fondo vengano loro consegnati all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, chiederne l'inoltro - a proprio rischio e spese - al domicilio da questi indicato. L'ultima relazione annuale dei Fondi e l'ultima relazione semestrale sono messi a disposizione presso la sede legale del Depositario.</p> <p>Sito internet del Depositario: www.bnpparibas.com</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota di ciascun Fondo, espresso in millesimi di Euro, viene determinato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana, nonché nei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano, e viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e sul sito internet della SGR (www.generali-investments.com).</p> <p>Sul quotidiano "M.F.- Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>
Classi di quote	<p>Per ciascun Fondo sono previste due classi di quote denominate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe "A"; - Classe "B". <p>Le quote di Classe "B" possono essere sottoscritte soltanto da Alleanza Assicurazioni S.p.A.</p>

PARTE B) – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 - Parte relativa a tutti i Fondi

1.1.1 OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1. L'obiettivo d'investimento di ciascun Fondo è di ottenere una rivalutazione del capitale investito a lungo termine, mantenendo una protezione (salvo quanto previsto nella "Parte specifica relativa a ciascun Fondo" di cui al successivo articolo 1.2) di almeno il 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019 (il "**Livello garantito**"). Il raggiungimento del Livello garantito, perseguito attraverso l'utilizzo delle tecniche di gestione di cui ai successi commi 15 e 16, è assicurato dalla stipula di un'apposita convenzione con il Soggetto Garante indicato nella parte A "Scheda Identificativa" del presente Regolamento ed i cui termini sono indicati al comma 16.
2. Gli obiettivi perseguiti da ciascun Fondo non costituiscono in alcun modo una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. In particolare, con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, ciascun Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe

generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota di ciascun Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

3. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
4. La SGR può investire, nei limiti di indicati nel presente Regolamento, il patrimonio di ciascun Fondo in
 - (a) strumenti del mercato monetario;
 - (b) strumenti finanziari quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti nei Paesi indicati al successivo articolo 1.2 (Parte specifica relativa a ciascun Fondo);
 - (c) strumenti finanziari non quotati;
 - (d) OICR (inclusi gli ETF);
 - (e) strumenti finanziari derivati.
5. Per mercati regolamentati si intendono quelli di cui all'art. 1, lett. w-ter), del D.Lgs. 58/98, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob e/o dall'Esma.
6. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 1.2 (Parte specifica relativa a ciascun Fondo) con riguardo all'indirizzo degli investimenti, può essere investito in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi, e in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
7. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
8. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide o in altri strumenti finanziari e, più in generale, la facoltà da parte della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
9. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza allo scopo di:
 - coprire il rischio di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e il rischio di credito eventualmente presente nel portafoglio di ciascun Fondo;
 - realizzare una più efficiente gestione del portafoglio di ciascun Fondo;
 - cogliere opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del relativo Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

10. Salvo quanto previsto nella "Parte specifica relativa a ciascun Fondo" di cui al successivo paragrafo 1.2, il patrimonio di ciascun Fondo può essere investito in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund – ETF) compatibili con la politica d'investimento di ciascun Fondo, e fermo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e dei limiti stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
11. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interesse, nonché per minimizzare i rischi nelle situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione di una pluralità di servizi di gestione individuale e collettiva. In tal senso esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Il patrimonio dei Fondi può essere investito, fino al 100%, anche in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded Fund – ETF) istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione e di incentivo).
12. Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento, gli investimenti di ciascun Fondo sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 58/98 e di quelle emanate dall'Organo di Vigilanza.
13. I Fondi mirano a conseguire il loro obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multi-asset composto da:

- Un paniere diversificato di OICVM-ETF esposti a titoli a reddito fisso, azioni e materie prime ("**Attività rischiose**");
- Liquidità e un paniere diversificato di strumenti equivalenti alla liquidità e strumenti del mercato monetario (anche tramite OICVM e OICVM-ETF) ("**Attività meno rischiose**");
- Strumenti finanziari derivati.

I Fondi adottano una strategia che prevede il ribilanciamento dell'allocazione degli investimenti tra Attività rischiose e Attività meno rischiose secondo una strategia di protezione del portafoglio invariante al tempo (*time invariant portfolio protection*, "TIPP"), nonché un'opzione put OTC disciplinata in apposito accordo stipulato tra la SGR ed il Soggetto Garante, la quale pagherà un importo pari al Livello garantito meno il valore patrimoniale netto del Fondo (se positivo, altrimenti zero) ("Opzione put OTC"), come illustrato al successivo comma 16.

Con TIPP si indica la protezione del portafoglio invariante al tempo (*time invariant portfolio protection*), una strategia di assicurazione del portafoglio che ripartisce sistematicamente (secondo un metodo) gli investimenti tra una componente rischiosa e una meno rischiosa per proteggerlo dalle variazioni al ribasso quotidiane della componente rischiosa, offrendo una protezione parziale del capitale.

In caso le "Attività rischiose" subissero un forte ribasso, la parte allocata alle "Attività meno rischiose" potrebbe potenzialmente rappresentare il patrimonio totale del relativo Fondo.

- 14.** Ciascun Fondo, ogni giorno lavorativo, offre una protezione del capitale (salvo quanto previsto nella "Parte specifica relativa a ciascun Fondo" di cui al successivo articolo 1.2) pari almeno al 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019. La protezione del capitale sarà ottenuta tramite (i) l'Opzione put OTC, che mira a coprire eventuali ammanchi del Fondo per pagare ai partecipanti il Livello garantito; e, inoltre, (ii) un contratto di garanzia con il Soggetto Garante (la "Garanzia") per cui esso pagherà un importo pari al Livello garantito meno il valore patrimoniale netto del Fondo (se positivo). Qualora il Valore patrimoniale netto fosse almeno pari al Livello garantito, la SGR non eserciterebbe l'Opzione put OTC. Il premio da versare a fronte dell'Opzione put OTC sarà ai normali prezzi di mercato.

La protezione del capitale è complementare alla strategia TIPP adottata da ciascun Fondo. A meno che le Attività rischiose non perdano oltre un certo valore da una riallocazione all'altra, la strategia di riallocazione dovrebbe assicurare normalmente un Valore patrimoniale netto superiore al Livello garantito. La protezione del capitale serve a coprire il caso in cui le Attività rischiose perdano oltre una certa soglia.

La protezione del capitale inoltre copre il rischio operativo della SGR derivante dall'esecuzione della strategia TIPP.

Si precisa che l'obiettivo di rivalutazione del capitale di ciascun Fondo non è garantito.

Il contratto che disciplina la Garanzia può essere consultato a titolo gratuito durante il normale orario di lavoro di qualsiasi giorno lavorativo presso la sede legale della SGR.

- 15.** Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

1.1.2 GARANZIA

1. La Garanzia consiste nell'obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare a ciascun Fondo una determinata somma di denaro al fine raggiungere il Livello garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. La Garanzia opera dal 1 Marzo 2019 fino alla data di liquidazione del Fondo, fatti salvi i casi di scadenza anticipata della Garanzia e/o dei contratti ad essa collegati nei casi previsti nella Sezione VIII. Liquidazione del Fondo della Parte C) del presente Regolamento. Dal GG/MM/AA, il Livello garantito si considera raggiunto qualora, ad ogni data di valorizzazione, il valore unitario della quota del Fondo sia pari o superiore, salvo quanto previsto nella "Parte specifica relativa a ciascun Fondo" di cui al successivo articolo 1.2, ad almeno il 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019.
3. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento alla Sezione VI. Rimborso delle quote.
4. Qualora in una data di valorizzazione del Fondo, il valore della quota risultasse inferiore al Livello garantito, il Soggetto Garante si impegna a versare al Fondo la somma di denaro necessaria ad ottenere il Livello garantito, secondo quanto previsto al precedente comma 2.

5. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Soggetto Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l'obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
6. In particolare, la prestazione della Garanzia è basata su di un valido contratto di garanzia stipulato tra la SGR ed il Soggetto Garante e regolato dalla legge italiana. La Garanzia non opererà nell'ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l'attività di cui agli artt. 33 e 36 del TUF ed al Soggetto Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30/2015 e del Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. Parimenti la Garanzia non opererà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l'impossibilità per la SGR di svolgere l'attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l'applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
7. Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti avessero impatti sul Livello garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per ciascun Fondo.
8. In relazione al meccanismo di funzionamento della Garanzia, si procederà alla liquidazione dei Fondi, prima della data di scadenza degli stessi:
 - il Giorno lavorativo successivo alla scadenza dell'Opzione put OTC ("**Data di scadenza**"). La durata iniziale dell'Opzione put OTC è di 7 (sette) anni dal 1 Marzo 2019 ("**Risoluzione programmata**"), con possibilità di estendere tale durata ("**Nuova Data di Risoluzione programmata**") almeno un anno prima della Risoluzione programmata o di una Nuova Data di Risoluzione programmata successiva di altri 7 (sette) anni. Qualora non si potesse prolungare o si esercitasse l'Opzione put OTC, i sottoscrittori verrebbero informati della Risoluzione programmata prevista del Fondo (almeno tre mesi prima). Quanto premesso non costituirebbe occasione di liquidazione del Fondo nel caso in cui la SGR sostituisse tempestivamente il Soggetto Garante con altro soggetto idoneo ad assicurare il raggiungimento del Livello Garantito, modificando a tal fine il presente Regolamento;
 - nel caso in cui le "Attività rischiose" subissero un forte ribasso di mercato; la parte allocata alle "Attività meno rischiose" potrebbe potenzialmente rappresentare il patrimonio totale del Fondo. In tal caso, qualora non sussistano le condizioni di mercato per attuare la strategia d'investimento del Fondo, la SGR potrebbe considerare di deliberare a liquidazione del Fondo;
 - qualora il Soggetto Garante diventasse insolvente;
 - nel caso in cui il Soggetto Garante risolvesse anticipatamente la Garanzia ed i contratti collegati qualora (a) essi non fossero più conformi alla normativa e alla regolamentazione in materia per fornire garanzie ai fondi OICVM o (b) il Soggetto Garante non avesse più l'autorizzazione per fornire la Garanzia o (c) in caso di evento di risoluzione anticipata degli accordi tra la SGR e il Soggetto Garante. Quanto premesso non costituirebbe occasione di liquidazione del Fondo nel caso in cui la SGR sostituisse tempestivamente il Soggetto Garante con altro soggetto idoneo ad assicurare il raggiungimento del Livello Garantito, modificando a tal fine il presente Regolamento.
9. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un'apposita modifica del presente Regolamento.

1.2 - Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Fondo Alto Trends Protetto

1. Il Fondo è un fondo flessibile che mira a conseguire il suo obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multi-asset mantenendo una protezione di almeno il 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019 (il "Livello garantito").
2. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:
 - (a) strumenti del mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
 - (b) strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime, fino al 10% dell'attivo;
 - (c) OICR (inclusi gli ETF), fino al 100% dell'attivo;

(d) strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati, per finalità di copertura e di efficiente gestione, nonché di investimento.

L'esposizione verso i mercati azionari ottenuta per il tramite degli strumenti di cui alle lettere (b), (c) e (d) non può superare il 100% del totale delle attività del Fondo.

Gli strumenti finanziari di cui alle lettere (a) e (b) sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Il Fondo può ottenere, attraverso l'investimento negli strumenti finanziari di cui alla lettera (c), un'esposizione verso strumenti finanziari *non investment grade* nel limite massimo del 20% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari di natura monetaria e quelli di natura obbligazionaria sono emessi da Stati, imprese private ed organismi internazionali, appartenenti a qualunque area geografica compresi i Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti del Fondo (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) non possono essere superiori al 10% del totale delle attività.

Gli investimenti azionari (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti non sia superiore al 10% del totale delle attività.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e ai settori industriali.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in titoli di Stato italiani.

Il Fondo può altresì investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo.

Il Fondo, ogni giorno lavorativo, offre una garanzia a protezione del capitale pari almeno al 75% del capitale del Fondo.

3. Il Fondo Alto Trends Protetto prevede l'emissione di due classi di quote, denominate Classe "A" e Classe "B". La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote di Classe "A" sono aperti alla generalità degli investitori, e quindi sia alla clientela al dettaglio sia a investitori professionali. La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote di Classe "B" sono riservati ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Ove il presente Regolamento non specifichi diversamente, le previsioni ivi contenute si intendono applicate a tutte le classi di quote.

Fondo Alto Global Protetto

1. Il Fondo è un fondo di tipo flessibile che mira a conseguire il suo obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multi-asset mantenendo una protezione di almeno il 75% del più alto Valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019 (il "Livello garantito").

2. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:

(a) strumenti del mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;

(b) strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime, fino al 10% dell'attivo;

(c) OICR (inclusi gli ETF), fino al 100% dell'attivo;

(d) strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati, per finalità di copertura e di efficiente gestione.

L'esposizione verso i mercati azionari ottenuta per il tramite degli strumenti di cui alle lettere (b), (c) e (d) non può superare il 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo può ottenere, attraverso l'investimento negli strumenti finanziari di cui alla lettera (c), un'esposizione verso strumenti finanziari *non investment grade* nel limite massimo del 20% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari di natura monetaria e quelli di natura obbligazionaria sono emessi da Stati, imprese private ed organismi internazionali, appartenenti a qualunque area geografica compresi i Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti del Fondo (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) non possono essere superiori al 10% del totale delle attività.

Gli investimenti azionari (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti non sia superiore al 10% del totale delle attività.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e ai settori industriali.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in titoli di Stato italiani.

Il Fondo può altresì investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo.

Il Fondo, ogni giorno lavorativo, offre una garanzia a protezione del capitale pari almeno al 75% del capitale del Fondo.

3. Il Fondo Alto Global Protetto prevede l'emissione di due classi di quote, denominate Classe "A" e Classe "B". La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote di Classe "A" sono aperti alla generalità degli investitori, e quindi sia alla clientela al dettaglio sia a investitori professionali. La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote

di Classe "B" sono riservati ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Ove il presente Regolamento non specifichi diversamente, le previsioni ivi contenute si intendono applicate a tutte le classi di quote.

Fondo Alto Flessibile Protetto

1. Il Fondo è un fondo flessibile che mira a conseguire il suo obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multi-asset mantenendo una protezione di almeno l'80% del più alto Valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019 (il "Livello garantito").
2. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:
 - (a) strumenti del mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
 - (b) strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime, fino al 10% dell'attivo;
 - (c) OICR (inclusi gli ETF), fino al 100% dell'attivo;
 - (d) strumenti finanziari derivati nei limiti ed alle condizioni sopra indicati, per finalità di copertura e di efficiente gestione.

L'esposizione verso i mercati azionari ottenuta per il tramite degli strumenti di cui alle lettere (c), (d) e (f) non può superare il 100% del totale delle attività del Fondo.

Gli strumenti finanziari di cui alle lettere (a) e (b) sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Il Fondo può ottenere, attraverso l'investimento negli strumenti finanziari di cui alla lettera c), un'esposizione verso strumenti finanziari *non investment grade* nel limite massimo del 20% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari di natura monetaria e quelli di natura obbligazionaria sono emessi da Stati, imprese private ed organismi internazionali, appartenenti a qualunque area geografica compresi i Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti del Fondo (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) non possono essere superiori al 10% del totale delle attività.

Gli investimenti azionari (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti non sia superiore al 10% del totale delle attività.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e ai settori industriali.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in titoli di Stato italiani.

Il Fondo può altresì investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo.

Il Fondo, ogni giorno lavorativo, offre una garanzia a protezione del capitale pari almeno all'80% del capitale del Fondo.

3. Il Fondo Alto Flessibile Protetto prevede l'emissione di due classi di quote, denominate Classe "A" e Classe "B". La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote di Classe "A" sono aperti alla generalità degli investitori, e quindi sia alla clientela al dettaglio sia a investitori professionali. La sottoscrizione e/o l'acquisto di quote di Classe "B" sono riservati ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Ove il presente Regolamento non specifichi diversamente, le previsioni ivi contenute si intendono applicate a tutte le classi di quote.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

1. I Fondi sono del tipo ad "accumulazione". I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi stessi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 – Spese a carico dei Fondi

Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

1. la provvigione mensile di gestione dovuta alla SGR. Tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo del precedente giorno di calcolo della quota e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo. Per ciascun Fondo (o classe di quote) la provvigione è fissata nella misura annua dell'1%;
2. il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota pari allo 0,0112% annuo, calcolato quotidianamente sul valore netto del Fondo, da corrispondersi con cadenza mensile e prelevato dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui tale costo si riferisce;

3. la commissione di garanzia da corrispondersi a favore del Soggetto Garante, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e definita su base trimestrale, (i) per il Fondo Alto Trends Protetto e (ii) il Fondo Alto Global Protetto, nella misura annua dello 0,33% per i primi tre anni dalla data di efficacia della garanzia e 0,31% a partire dal quarto anno fino alla Risoluzione Programmata; (ii) per il Fondo Alto Flessibile Protetto nella misura annua dello 0,285% per i primi tre anni dalla data di efficacia della garanzia e 0,265% a partire dal quarto anno fino alla Risoluzione Programmata;
4. gli oneri dovuti al Depositario calcolati giornalmente e prelevati mensilmente dalle disponibilità del Fondo, per l'incarico svolto, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui tale costo si riferisce, nella misura massima pari a 0,0043% annuo, per controlli ed emissione certificati; nonché una commissione annua nella misura massima dello 0,0030% annuo per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari. Tali commissioni saranno inoltre soggette alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
5. gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
6. le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es. gli avvisi inerenti la liquidazione del fondo), purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
7. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
8. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
10. gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
11. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
12. gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
13. il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 – Spese a carico dei singoli partecipanti

DIRITTI FISSI

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore i seguenti diritti fissi:

Diritti fissi	Importo in Euro
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità automatiche (e bonifico bancario)	2,00
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità non automatiche	5,00
Versamento nell'ambito di un piano PAC, escluso il primo versamento	1,00
Passaggio tra fondi effettuato nell'ambito della stessa opzione con modalità automatiche (bonifico bancario)	4,00
Emissione certificato	60,00

Oltre ai diritti e oneri riportati nella tabella di cui sopra, la SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore quanto segue:

- le spese per le operazioni di addebito a mezzo SDD;

- le spese connesse alle operazioni di spedizione del certificato rappresentativo di quote, o del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle stesse;
- l'imposta maturata sui risultati positivi conseguiti in sede di rimborso delle quote.

Gli importi di cui sopra possono essere aggiornati con periodicità annuale, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al più prossimo centinaio. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR mediante avviso sul quotidiano di cui alla precedente Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi" del presente Regolamento.

La SGR impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione sia alle operazioni di rimborso.

3.3 – Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

PARTE C) – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI

I. Partecipazione a ciascun Fondo

I.1 Previsioni Generali

1. La partecipazione a ciascun Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire a ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 9.00, anche mediante flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede a inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di Regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote, ovvero di frazioni di esse, avviene mediante:
 - Versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la sottoscrizione iniziale e a € 500,00 (cinquecento/00) per le sottoscrizioni successive, ad eccezione delle quote di Classe “B” per le quali non sono previsti importi minimi di sottoscrizione;
 - Partecipazione a piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
 - Adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;

- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6;
 - per le sole quote di Classe B, secondo la modalità "nominee" ai sensi del successivo punto 7;
 - per i soli clienti istituzionali, direttamente presso la SGR.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. Le quote dei Fondi non sono state e non saranno registrate ai sensi del c.d. Securities Act del 1933 e non possono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti a favore o a beneficio, direttamente o indirettamente, di un cittadino statunitense, eccetto i casi di registrazione o di esenzione. I Fondi non sono e non saranno, registrati ai sensi della Legge del 1940 e gli investitori non avranno diritto al beneficio di tale registrazione. Inoltre, le Quote dei Fondi non saranno offerte direttamente o indirettamente a «soggetti statunitensi» e/o a entità giuridiche detenute da uno o più « US Person», come definite dal Regolamento «US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», caratterizzate – a titolo esemplificativo - dai seguenti requisiti (elenco oggetto di volta in volta di modifiche da parte dal legislatore statunitense):
- cittadinanza statunitense o legale soggiorno permanente negli Stati Uniti (c.d. carta verde);
 - luogo di nascita negli Stati Uniti;
 - numero di telefono degli Stati Uniti;
 - indirizzo di residenza negli Stati Uniti associato al titolare del conto;
 - istruzioni per il trasferimento di fondi su conti aperti/istituzioni finanziarie negli Stati Uniti o istruzioni ricevute da un indirizzo negli Stati Uniti;
 - procura o firma concessa a una persona con un indirizzo negli Stati Uniti;
 - indirizzo postale statunitense quale unico indirizzo individuato dal cliente (compresa casella postale statunitense, o soggetto con indirizzo negli Stati Uniti al quale inviare all'attenzione o come luogo di conservazione);
 - soggetto giuridico incorporato negli Stati Uniti;
 - persone che soddisfano i criteri di cui sopra e che detengono più del 10% di un soggetto giuridico.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
- i. assegno bancario/circolare non trasferibile, pagabile all'ordine di GIP SGR S.p.A., rubrica con indicazione nominativa del Fondo oggetto di investimento;
 - ii. bonifico bancario a favore di GIP SGR S.p.A., rubrica con indicazione nominativa del Fondo oggetto di investimento;
 - iii. nell'ambito dei Piani di Accumulo, di cui al successivo paragrafo I.3, per i versamenti successivi al primo, oltre alle procedure citate alle lettere i) e ii) può essere utilizzata apposita disposizione permanente di addebito (SDD) data dal sottoscrittore a valere sul conto bancario dallo stesso indicato e a beneficio di GIP SGR S.p.A., rubrica con indicazione nominativa del Fondo oggetto di investimento, sul conto corrente intrattenuto dalla stessa presso il Depositario, con facoltà di revoca in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi a suo carico; copia di tale disposizione deve essere inviata a GIP SGR S.p.A., allegata alla domanda di sottoscrizione del Fondo. Qualora detta disposizione venisse impartita successivamente all'invio della domanda di sottoscrizione, dovrà pervenire sempre a GIP SGR S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza della rata successiva. La decorrenza del SDD è il primo giorno lavorativo del mese. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (SDD) saranno accettati salvo buon fine.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
- I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
- Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

Nel caso di sottoscrizioni tramite i collocatori che hanno stipulato con la SGR apposita convenzione, il versamento del corrispettivo potrà essere effettuato tramite assegno bancario/circolare non trasferibile o bonifico intestato a GIP SGR S.p.A. In caso di contestuale sottoscrizione di più Fondi con un unico assegno, lo stesso dovrà essere di ammontare pari alla somma degli importi delle singole sottoscrizioni.

6. La sottoscrizione delle quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività sono immesse nel certificato cumulativo di cui alle Sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. La sottoscrizione delle quote di Classe B può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee". In tal caso, la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento al *nominee* di un mandato senza rappresentanza a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso e le operazioni di passaggio tra Fondi. Le quote sottoscritte secondo lo schema in questione sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II ("Quote e certificati di partecipazione"), a nome del *nominee* con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il *nominee* mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.
8. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro lo stesso giorno lavorativo. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR impegna altresì i soggetti collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso, o a negoziare gli assegni ricevuti effettuandone il versamento sul conto corrente rubricato al Fondo. L'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
10. Il Depositario, su indicazione della SGR, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto. Gli aventi diritto possono provvedere al ritiro del certificato direttamente presso il Depositario, ovvero richiederne l'invio, a proprio rischio e spese, presso una banca terza dagli stessi indicata, o al domicilio sempre da questi indicato.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulazione

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulazione che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'apertura di un Piano deve essere richiesta con apposita domanda di sottoscrizione che conterrà, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo I.2:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 6 -12 versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulazione prevede durate predeterminate dal sottoscrittore pari a una durata di 5-10-15-20 anni e versamenti unitari da effettuarsi con cadenze mensili, bimestrali o trimestrali, ad eccezione dei primi 6 versamenti per i piani con durata 5-10 anni, e dei primi 12 versamenti per i piani con durata 15-20 anni che dovranno essere corrisposti in unica soluzione. Ogni singolo versamento dovrà essere multiplo di Euro 25,00 (venticinque/00) con un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00).
4. Detti Piani di accumulazione prevedono pertanto:
 - durata minima 60 mesi;
 - versamento minimo unitario: Euro 25,00 (venticinque/00) per rata mensile; Euro 50,00 (cinquante/00) per rata bimestrale ed Euro 75,00 (settantacinque/00) per rata trimestrale;
 - importo minimo complessivo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), PAC 5 anni.

5. Il sottoscrittore può, in occasione delle scadenze prescelte, effettuare uno o più versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
6. È facoltà della SGR accettare versamenti successivi per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.
7. Per il versamento iniziale il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel precedente paragrafo I.2 comma 4, lettere i) e ii); per i versamenti successivi al primo, oltre a detti mezzi di pagamento, può essere utilizzato il mezzo di cui alla lettera iii).
8. I Piani di accumulazione risultano completati quando l'ammontare dei versamenti effettuati - al lordo dei rimborsi eventualmente richiesti - è pari all'importo prefissato dal Piano stesso.
9. Il sottoscrittore può decidere in qualsiasi momento, dandone contestuale comunicazione alla SGR, di sospendere o interrompere il Piano di accumulazione sottoscritto senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
10. La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma in occasione del primo versamento e successivamente con cadenza mensile.
11. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 paragrafo I.2 – Modalità di sottoscrizione delle quote.
12. La SGR provvede – ove del caso - a rideterminare il valore del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (Switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere quote di un altro Fondo della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. L'operazione di reinvestimento in un Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo promosso dalla SGR non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizione che il sottoscrittore abbia già aperta una posizione nel Fondo da sottoscrivere. In caso contrario sarà necessario sottoscrivere due moduli: un modulo di rimborso e uno di sottoscrizione.
4. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
5. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, effettua sia il rimborso, sia il contestuale reinvestimento con le seguenti modalità:
 - a. il valore di rimborso e di reinvestimento è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, inteso come tale il 1° giorno successivo alla ricezione presso la SGR della richiesta del partecipante, purché tale giorno sia lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato, dei giorni festivi stabiliti dallo Stato Italiano e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede secondaria della SGR entro le ore 9.00, anche trasmesse tramite flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento;
 - b. l'annullamento delle quote oggetto di rimborso e la contestuale emissione delle quote sottoscritte avverrà il giorno di regolamento, inteso come tale il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di riferimento;
 - c. per l'operatività di cui al punto 7 della sezione I.2 ("Modalità di sottoscrizione delle quote"), il valore di reinvestimento è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nella sola tipologia di certificati nominativi. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 7 della

sezione I.2 ("Modalità di sottoscrizione delle quote") – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il *nominee*.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti a effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del presente Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. Inoltre, la SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ídonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli

interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal precedente punto 4. per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni Generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 7, della sezione I.2 ("Modalità di sottoscrizione delle quote"), il *nominee* trasmette alla SGR un'unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai clienti e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – a inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 9.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - In caso di richieste contestuali di rimborso o di switch, provenienti da un medesimo sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo pari o superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, o pervengano entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione (computando sia il giorno della sottoscrizione, sia il giorno della richiesta di rimborso), la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare parità di trattamento a tutti i Partecipanti. In tali casi il valore del rimborso verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno – o ai giorni qualora l'operazione sia effettuata in modo frazionato – in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà comunque essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR comunica

tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste la SGR rispetta l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo rimborsato al netto degli oneri fiscali maturati nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 7 della sezione I.2 ("Modalità di sottoscrizione delle quote") la Banca Depositaria provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al *nominee*, accreditando il Conto Tecnico del *nominee*. Immediatamente dopo l'accredito, il *nominee* provvede – sotto la propria responsabilità e per pari valuta – al pagamento degli importi dei rimborsi al sottoscrittore al netto di spese, commissioni o ritenute ove applicabili, nel rispetto delle modalità di pagamento dallo stesso richieste, eventualmente per il tramite di un soggetto terzo delegato.
10. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario e in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato. Durante il periodo di sospensione le somme da liquidare al richiedente vengono trattenute presso il Depositario in un apposito conto vincolato, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
Il rimborso di quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti ed esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il Depositario. In tal caso, il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario.
11. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore a un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
12. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico
 - assegno bancario di traenza non trasferibile a suo ordine.
 - per conto del richiedente a società del gruppo di appartenenza della SGR, qualora il rimborso sia finalizzato all'investimento per conto del richiedente stesso in un prodotto di detta società
2. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del Fondo in un certificato cumulativo può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - il nome del Fondo al quale il piano di rimborso si riferisce;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite
3. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni devono pervenire alla sede Amministrativa della SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori non oltre il 60° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e devono indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente - o immediatamente successivo nel caso di giorno festivo, di Borsa chiusa o di sabato - con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di valorizzazione e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il

rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, la SGR ha facoltà di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. Nel caso in cui eserciti la predetta facoltà, la SGR invia tempestivamente al partecipante comunicazione della decisione di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul quotidiano "M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari", sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1.1.2 della parte B), la liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La stessa informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul quotidiano "M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari". Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sul quotidiano "M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari", con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione e ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.
